

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1552-C

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995

presentato dal Ministro degli affari esteri

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

e col Ministro del commercio con l'estero

(V. Stampato n. 1552)

approvato dal Senato della Repubblica il 2 aprile 1997

(V. Stampato Camera n. 3503)

modificato dalla Camera dei deputati il 3 febbraio 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 febbraio 1999*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Testo del disegno di legge approvato dal Senato e testo approvato dalla Camera dei deputati	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione con l'Eritrea è già stato esaminato ed approvato dal Senato nella presente legislatura.

Poichè il suo *iter* si è prolungato alla Camera dei deputati per circa due anni, si è resa necessaria una modifica volta a far

slittare l'onere finanziario sul triennio 1999-2001.

Raccomando pertanto l'approvazione del testo così modificato dall'altro ramo del Parlamento.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

23 febbraio 1999

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere di
nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, **nel triennio 1997-1999**, valutato in 14 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue per ciascuno degli anni **1999 e 2001**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Identico.

